

Art. 165 Diritto assoluto di rifiuto

1 Possono rifiutarsi di prestare qualsivoglia cooperazione:

- a. il coniuge o ex coniuge e il convivente di fatto di una parte;
- b. chi ha figli in comune con una parte;
- c. chi è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
- d. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati di una parte;
- e. il tutore, curatore o assistente di una parte.

2 L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

3 I fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.
